

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 2015 (v. stampato Senato n. 1937)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DELRIO)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GIANNINI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 luglio 2015*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

FRAMEWORK AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA

FOR

COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USE OF

OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE 1: PURPOSE	19
ARTICLE 2: DEFINITIONS	19
ARTICLE 3: SCOPE OF ACTIVITIES	21
ARTICLE 4: IMPLEMENTING ARRANGEMENTS	22
ARTICLE 5: FINANCIAL ARRANGEMENTS	23
ARTICLE 6: LIABILITY AND RISK OF LOSS – CROSS-WAIVER	23
ARTICLE 7: REGISTRATION OF SPACE OBJECTS	25
ARTICLE 8: TRANSFER OF GOODS AND TECHNICAL DATA	25
ARTICLE 9: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	26
ARTICLE 10: RELEASE OF RESULTS AND PUBLIC INFORMATION	28
ARTICLE 11: EXCHANGE OF PERSONNEL AND ACCESS TO FACILITIES	29
ARTICLE 12: CUSTOMS CLEARANCE AND MOVEMENT OF GOODS	29
ARTICLE 13: OVERFLIGHT	29
ARTICLE 14: CONSULTATION AND DISPUTE RESOLUTION	29
ARTICLE 15: AMENDMENTS	30
ARTICLE 16: EFFECT ON OTHER AGREEMENTS	30
ARTICLE 17: CONTINUING OBLIGATIONS	30
ARTICLE 18: ENTRY INTO FORCE AND DURATION	30
ARTICLE 19: TERMINATION	31

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic (Italy), and the Government of the United States of America (U.S.); hereinafter collectively referred to as "the Parties," or individually as "Party,"

CONSIDERING the provisions of the Treaty on Principles Governing the activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies of January 27, 1967 and of other multilateral treaties and agreements on the exploration and use of outer space to which both the Governments of the Italian Republic and of the United States of America are Parties;

RECALLING their long and fruitful cooperation in the peaceful uses of outer space, through the successful implementation of cooperative projects in a broad range of areas and in particular the long-term cooperation between the U.S. National Aeronautics and Space Administration (hereinafter referred to as "NASA") and the Italian Space Agency (hereinafter referred to as "ASI");

CONSIDERING the desirability of enhanced cooperation between the Parties in human space flight, space and planetary science, the use of space for research in the Earth sciences, and exploration, with potential benefits to all nations;

RECALLING cooperation on the International Space Station under the *Agreement among the Government of Canada, the Governments of the Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil International Space Station*, done at Washington on January 29, 1998 (hereinafter referred to as the "IGA");

RECOGNIZING that the Parties are members of the Group on Earth Observations and the Committee on Earth Observation Satellites, and that as such, both strive to implement the Group on Earth Observations System of Systems (GEOSS) Data Sharing Principles, with respect to Earth science and operational environmental monitoring data;

CONVINCED of the relevant role of space in contributing to societal and economic benefits; and

DESIRING to establish an overall legal framework to facilitate the continuance and strengthening of the Parties' mutually beneficial relationship;

HAVE agreed as follows:

ARTICLE 1: PURPOSE

This Framework Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement," sets forth the obligations, terms, and conditions for the cooperation between the Parties in the exploration and use of outer space for peaceful purposes in areas of common interest and on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2: DEFINITIONS

1. The term "Implementing Agency" means:

- (a) For the Government of the United States of America, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the United States Geological Survey (USGS), and any other U.S. agency or department that the Government of the United States of America may decide to designate in writing through diplomatic channels; and
- (b) For the Government of the Italian Republic, the Italian Space Agency (ASI), and any other Italian Government-controlled entity that the Government of the Italian Republic may decide to designate in writing through diplomatic channels.

2. The term "Damage" means:

- (a) Bodily injury to, or other impairment of health of, or death of, any person;
- (b) Damage to, loss of, or loss of use of any property;
- (c) Loss of revenue or profits; or
- (d) Other direct, indirect, or consequential damage.

3. The term "Launch Vehicle" means an object, or any part thereof, intended for launch, launched from Earth or returning to Earth, which carries

Payloads or persons, or both.

4. The term "Payload" means all property to be flown or used on or in a Launch Vehicle.
5. The term "Protected Space Operations" means all activities conducted pursuant to this Agreement or any Implementing Arrangement concluded hereunder, including Launch Vehicle or Transfer Vehicle activities, and Payload activities on Earth, in outer space, or in transit between Earth and outer space, in implementation of this Agreement. Protected Space Operations begins on the date of entry into force of this Agreement and ends when all activities done in implementation of this Agreement are completed. The term "Protected Space Operations" includes, but is not limited to:
 - (a) Research, design, development, test, manufacture, assembly, integration, operation, or use of Launch or Transfer Vehicles, Payloads, or instruments, as well as related support equipment and facilities and services; and
 - (b) All activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance and control equipment and related facilities or services.

The term "Protected Space Operations" excludes activities on Earth that are conducted upon return from space to develop further a Payload's product or process for use other than for activities in implementation of this Agreement.

6. (a) The term "Related Entity" means:
 - (i) A contractor or subcontractor of an Implementing Agency, at any tier;
 - (ii) A grantee or any other cooperating entity or investigator of an Implementing Agency at any tier; or
 - (iii) A contractor or subcontractor of a grantee or any other cooperating entity or investigator of an Implementing Agency at any tier.
- (b) In Article 6 (Liability and Risk of Loss — Cross-Waiver) of this Agreement, the term "Related Entity" also means:

- (i) A user or customer of an Implementing Agency at any tier, or
 - (ii) A contractor or subcontractor, including suppliers of any kind, of a user or customer of an Implementing Agency at any tier.
- (c) In Article 5 (Liability and Risk of Loss – Cross-Waiver) and Article 8 (Transfer of Goods and Technical Data) of this Agreement, the term “Related Entity” may also include another State or an agency or institution of another State, where such State, agency, or institution is an entity described above or is otherwise involved in the activities undertaken pursuant to this Agreement.
7. The term “Transfer Vehicle” means any vehicle that operates in space and transfers a Payload or person or both between two different space objects, between two different places on the same space object, or between a space object and the surface of a celestial body. A Transfer Vehicle also includes a vehicle that departs from and returns to the same location on a space object.

ARTICLE 3: SCOPE OF ACTIVITIES

1. The Parties will identify areas of mutual interest and seek to develop cooperative programs or projects, hereinafter referred to as “Programs,” in the exploration and peaceful uses of outer space and will work closely together to this end.
2. These Programs may be undertaken in the following areas of cooperation:
 - (a) Human Exploration and Operations;
 - (b) Space and Earth Science;
 - (c) Earth Observations; and
 - (d) Other relevant areas of mutual interest.
3. These Programs may be implemented using:
 - (a) Spacecraft and space research platforms;
 - (b) Scientific instruments onboard aircraft, spacecraft, and/or space research platforms;
 - (c) Human Exploration and Operations missions;
 - (d) Sounding rocket and scientific balloon flights and campaigns;
 - (e) Aircraft flights and campaigns;

- (f) Space communications, including ground-based antennas for tracking, telemetry, and data acquisition;
 - (g) Earth and space applications;
 - (h) Ground-based research facilities;
 - (i) Terrestrial analogs;
 - (j) Exchanges of scientific personnel;
 - (k) Exchanges of scientific data;
 - (l) Participation in joint workshops and meetings;
 - (m) Education and public outreach activities; and
 - (n) Other forms of cooperation as agreed between the Parties.
4. All activities under this Agreement will be conducted in a manner consistent with the applicable national laws and regulations of the Parties and in accordance with applicable international law.
 5. This Agreement may apply to cooperative utilization activities undertaken consistent with Article 9 (Utilization) of the IGA, or any subsequent agreement that modifies or supersedes the IGA.
 6. These Programs may take place on the surface of the Earth, in air space, or in outer space.

ARTICLE 4: IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. Subject to their respective laws and regulations, the Parties will conduct joint activities or "Programs" under this Agreement through their respective Implementing Agencies. Implementing Arrangements concluded by the Implementing Agencies will set forth the specific roles and commitments of the Implementing Agencies and will include, as appropriate, provisions related to the nature and scope of the joint activities, the individual and joint commitments of the Implementing Agencies, and any other provisions necessary to conduct the joint activities.
2. Such Implementing Arrangements will be subject to this Agreement.
3. The Parties will ensure that their respective Implementing Agencies make all reasonable efforts to perform the commitments contained in the Implementing Arrangements.

ARTICLE 5: FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Each Party will bear the costs of discharging its respective obligations under this Agreement, including travel and subsistence of personnel and transportation of all equipment and other items for which it is responsible.
2. The Parties' obligations under this Agreement are subject to the availability of appropriated funds and to each Party's respective funding procedures. Should either Party or an Implementing Agency encounter budgetary problems that may affect the activities to be carried out under this Agreement, the Party or Implementing Agency encountering the problems will notify and consult with the other Party and its Implementing Agencies, as appropriate, as soon as possible.

ARTICLE 6: LIABILITY AND RISK OF LOSS — CROSS-WAIVER

1. With respect to activities performed under this Agreement, the Parties agree that a comprehensive cross-waiver of liability will further cooperation in the exploration, exploitation and use of outer space. This cross-waiver of liability, as set out below, will be broadly construed to achieve this objective. Provided that the waiver of claims is reciprocal, the Implementing Agencies may tailor the scope of the cross-waiver clause in an Implementing Arrangement to address the specific circumstances of a particular cooperation.
2. Cross-waiver of liability:
 - (a) Each Party agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each Party waives all claims against any of the entities or persons listed in sub-paragraphs 2(a)(i) through 2(a)(iv) below based on Damage arising out of Protected Space Operations. This cross-waiver will apply only if the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations. The cross-waiver will apply to any claims for Damage, whatever the legal basis for such claims, against:
 - (i) The other Party;
 - (ii) The other Party's Implementing Agency;

- (iii) A Related Entity of the other Party's Implementing Agency;
 - (iv) The employees of any of the entities identified in sub-paragraphs (i), (ii) and (iii) immediately above.
- (b) In addition, each Party will ensure that its Implementing Agency extends the cross-waiver of liability as set forth in Article 6.2(a) to the Implementing Agency's Related Entities by requiring them, by contract or otherwise, to agree to:
- (i) Waive all claims against the entities or persons identified in Article 6.2(a)(i) through Article 6.2(a)(iv); and
 - (ii) Require that their Related Entities waive all claims against the entities or persons identified in Article 6.2(a)(i) through Article 6.2(a)(iv) above.
- (c) For avoidance of doubt, this cross-waiver of liability will be applicable to claims arising under the *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, done on March 29, 1972 (the "Liability Convention"), where the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations:
- (d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability will not be applicable to:
- (i) Claims between a Party and its Implementing Agency's Related Entity or between an Implementing Agency's own Related Entities;
 - (ii) Claims made by a natural person, his/her estate, survivors, or subrogees (except when a subrogee is a Party to this Agreement or is otherwise bound by the terms of this cross-waiver) for bodily injury to, other impairment of health of, or death of such natural person;
 - (iii) Claims for Damage caused by willful misconduct;
 - (iv) Intellectual property claims;
 - (v) Claims for Damage resulting from a failure of a Party's Implementing Agency to extend the cross-waiver of liability to its Implementing Agencies' Related Entities, pursuant to Article 6.2(b); or

- (vi) Claims by or against a Party or its Implementing Agency's Related Entity arising out of or relating to the other Party or its Implementing Agency's Related Entity's failure to perform its obligations under this Agreement or any Implementing Arrangement concluded hereunder.
- (e) Nothing in this Article will be construed to create the basis for a claim or suit where none would otherwise exist.
- (f) In the event of third-party claims for which the Parties may be liable, the Parties will consult promptly to determine an appropriate and equitable apportionment of any potential liability and on the defense of any such claims.

ARTICLE 7: REGISTRATION OF SPACE OBJECTS

For Implementing Arrangements involving a launch, the Parties will determine which Implementing Agency will request that its Government register the space object in accordance with the *Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space*, done on November 12, 1974. Registration pursuant to this Article will not affect the rights or obligations of either Party under the Liability Convention.

ARTICLE 8: TRANSFER OF GOODS AND TECHNICAL DATA

For purposes of this Article, the term "Party" also refers to its respective Implementing Agencies.

The Parties are obligated to transfer only those technical data (including software) and goods necessary to fulfill their respective responsibilities under this Agreement, in accordance with the following provisions, notwithstanding any other provisions of this Agreement:

1. All activities under this Agreement will be carried out in accordance with the Parties' national laws and regulations, including those laws and regulations pertaining to export control.
2. The transfer of technical data for the purpose of discharging the Parties'

responsibilities with regard to interface, integration, and safety will normally be made without restriction, except as required by paragraph 1 of this Article.

3. All transfers of goods and proprietary or export-controlled technical data are subject to the following provisions:
 - (a) In the event a Party or its Related Entity finds it necessary to transfer such goods or data, for which protection is to be maintained, such goods will be specifically identified and such data will be marked.
 - (b) The identification of such goods and the marking on such data will indicate that the goods and data will be used by the receiving Party and its Related Entities only for the purposes of fulfilling the receiving Party's or Related Entities' responsibilities under this Agreement, and that such goods and data will not be disclosed or retransferred to any other entity without the prior written permission of the furnishing Party.
 - (c) The receiving Party and its Related Entities will abide by the terms of the notice and protect any such goods and data from unauthorized use and disclosure.
 - (d) The Parties to this Agreement will cause their Related Entities to be bound by the provisions of this Article through contractual mechanisms or equivalent measures.
4. All goods exchanged in the performance of this Agreement will be used by the receiving Party or Related Entity exclusively for the purposes of the Agreement. Upon completion of the activities under the Agreement, the receiving Party or Related Entity will return or otherwise dispose of all goods and marked proprietary or export-controlled technical data provided under this Agreement, as directed by the furnishing Party or Related Entity.

ARTICLE 9: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

For purposes of this Article, the term "Party" also refers to its respective

Implementing Agencies.

1. Nothing in this Agreement will be construed as granting, either expressly or by implication, to the other Party any rights to, or interest in, any inventions or works of a Party or its Related Entities made prior to the entry into force of, or outside the scope of this Agreement, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such inventions or any copyrights corresponding to such works.
2. Any rights to, or interest in, any invention or work made in the performance of this Agreement solely by one Party, or any of its Related Entities, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such invention or any copyright corresponding to such work, will be owned by such Party, or Related Entity. Allocation of rights to, or interest in, such invention or work between such Party and its Related Entities will be determined by applicable laws, rules, regulations, and contractual obligations.
3. It is not anticipated that there will be any joint inventions made in the performance of this Agreement. Nevertheless, in the event that an invention is jointly made by the Parties in the performance of this Agreement, the Parties will, in good faith, consult and agree within 30 calendar days as to:
 - (a) The allocation of rights to, or interest in, such joint invention, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such joint invention;
 - (b) The responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain patents (or similar forms of protection in any country) for each such joint invention; and
 - (c) The terms and conditions of any license or other rights to be exchanged between the Parties or granted by one Party to the other Party.
4. For any jointly authored work by the Parties, should the Parties decide to register the copyright in such work, they will, in good faith, consult and agree as to the responsibilities, costs, and actions to be taken to register copyrights and maintain copyright protection (in any country).
5. Subject to the provisions of Article 8 (Transfer of Goods and Technical

Data) and Article 10 (Release of Results and Public Information), each Party will have an irrevocable royalty-free right to reproduce, prepare derivative works, distribute, and present publicly, and authorize others to do so on its behalf, any copyrighted work resulting from activities undertaken in the performance of this Agreement for its own purposes, regardless of whether the work was created solely by, or on behalf of, the other Party or jointly with the other Party.

ARTICLE 10: RELEASE OF RESULTS AND PUBLIC INFORMATION

1. The Parties retain the right to release public information regarding their own activities under this Agreement. The Parties will coordinate with each other in advance concerning releasing to the public information that relates to the other Party's responsibilities or performance under this Agreement.
2. The Parties will make the final results obtained from joint activities available to the general scientific community through publication in appropriate journals or by presentations at scientific conferences as soon as possible and in a manner consistent with good scientific practices.
3. The Parties will ensure that its Implementing Agencies include provisions for the sharing of science data in the Implementing Arrangements.
4. The Parties acknowledge that the following data or information does not constitute public information and that such data or information will not be included in any publication or presentation by a Party under this Article without the other Party's prior written permission:
 - (a) Data furnished by the other Party in accordance with Article 8 (Transfer of Goods and Technical Data) of this Agreement that is export-controlled or proprietary; or
 - (b) Information about an invention of the other Party before a patent application has been filed covering the same, or a decision not to file has been made.

ARTICLE 11: EXCHANGE OF PERSONNEL AND ACCESS TO FACILITIES

1. To facilitate implementation of the activities conducted under this Agreement, the Parties may support the exchange of a limited number of personnel, including contractors and subcontractors from each Party, at an appropriate time and under conditions mutually agreed between the Parties.
2. Access by the Parties to each other's facilities or property, or to each other's Information Technology (IT) systems or applications, is contingent upon compliance with each other's respective security and safety policies and guidelines including, but not limited to: standards on badging, credentials, and facility and IT system application/access.

ARTICLE 12: CUSTOMS CLEARANCE AND MOVEMENT OF GOODS

1. In accordance with its laws and regulations, each Party will facilitate free customs clearance and waiver of all applicable customs duties and taxes for the implementation of this Agreement. In the event that any customs duties or taxes of any kind are nonetheless levied on such equipment and related goods, such customs duties or taxes will be borne by the Party of the country levying such duties or taxes.
2. In accordance with its laws and regulations, each of the Parties will also facilitate the movement of goods into and out of its territory as necessary to comply with this Agreement.

ARTICLE 13: OVERFLIGHT

Each Party will facilitate, upon request from the other Party, the provision of aircraft and balloon overflight clearances, as necessary.

ARTICLE 14: CONSULTATION AND DISPUTE RESOLUTION

1. The Parties will encourage their Implementing Agencies to consult, as appropriate, to review the implementation of activities undertaken pursuant to this Agreement, and to exchange views on potential areas of future cooperation.
2. In the event questions arise regarding the implementation of activities under this Agreement or regarding the interpretation or application of this Agreement, the Implementing Agencies will endeavor to resolve the questions.
3. If resolution is not reached by the Implementing Agencies, the questions will be resolved by means of consultations between the Parties.

ARTICLE 15: AMENDMENTS

This Agreement may be amended at any time by written agreement of the Parties.

ARTICLE 16: EFFECT ON OTHER AGREEMENTS

This Agreement will not prejudice or otherwise affect existing agreements between the Parties, or the ability of the Parties to conclude other agreements or arrangements regarding matters within or outside the scope of this Agreement. This Agreement will be without prejudice to cooperation of either Party or its Implementing Agencies with other states and international organizations.

ARTICLE 17: CONTINUING OBLIGATIONS

Termination or expiration of this Agreement or any Implementing Arrangements concluded hereunder, will not affect a Party's continuing obligations under Article 6 (Liability and Risk of Loss — Cross Waiver), Article 8 (Transfer of Goods and Technical Data), and Article 9 (Intellectual Property Rights), unless otherwise agreed.

ARTICLE 18: ENTRY INTO FORCE AND DURATION

1. This Agreement will enter into force on the date of the last note of an exchange of diplomatic notes in which the Parties notify each other of the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement will remain in force for ten (10) years unless extended by written agreement of the Parties or terminated in accordance with the provisions of Article 19 (Termination).


ARTICLE 19: TERMINATION

1. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving the other Party at least six (6) months' written notice of its intent to terminate. In the event of termination, the Parties will endeavor to minimize any negative impact of such termination on the other Party.
2. Notwithstanding the termination or expiration of this Agreement, its provisions will continue to apply to cooperation under any Implementing Arrangements in effect at the time of termination or expiration, for the duration of such Implementing Arrangements.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Washington, in the English language, this nineteenth day of March, 2013.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC:



FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO QUADRO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
PER
LA COOPERAZIONE NELL'ESPLORAZIONE
ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO
PER SCOPI PACIFICI

SOMMARIO

Sommario

ARTICOLO 1: SCOPO	35
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI	35
ARTICOLO 3 : AMBITO DELLE ATTIVITÀ	37
ARTICOLO 4: ACCORDI ATTUATIVI	38
ARTICOLO 5 : DISPOSIZIONI FINANZIARIE	38
ARTICOLO 6: RESPONSABILITÀ E RISCHIO DI PERDITA - RINUNCIA RECIPROCA	38
ARTICOLO 7 REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI	40
ARTICOLO 8: TRASFERIMENTO DI DATI TECNICI E BENI	40
ARTICOLO 9: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	42
ARTICOLO 10: RILASCIO DEI RISULTATI E INFORMAZIONE AL PUBBLICO	43
ARTICOLO 11: SCAMBIO DI PERSONALE E ACCESSO AGLI IMPIANTI	43
ARTICOLO 12: SDOGANAMENTO E MOVIMENTO DI BENI	44
ARTICOLO 13: SORVOLO	44
ARTICOLO 14: CONSULTAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
ARTICOLO 15: MODIFICHE	44
ARTICOLO 16: EFFETTO SU ALTRI ACCORDI	45
ARTICOLO 17: OBBLIGHI PERMANENTI	45
ARTICOLO 18: ENTRATA IN VIGORE E DURATA	45
ARTICOLO 19: RISOLUZIONE	45

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana (Italia), e il Governo degli Stati Uniti d'America (U.S.A), di seguito denominate congiuntamente "le Parti" o separatamente una "Parte";

CONSIDERANDO le disposizioni del Trattato sui Principi che Governano le attività degli Stati nell'Esplorazione ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967 e degli altri trattati e accordi multilaterali sull'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico dei quali entrambi i Governi della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti d'America sono Parte;

RICHIAMANDO la loro lunga e fruttuosa cooperazione nell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, attraverso la realizzazione di progetti congiunti di successo in una ampia gamma di aree e in particolare la cooperazione di lunga durata tra la "*National Aeronautics and Space Administration*" degli Stati Uniti (di seguito denominata NASA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata ASI);

CONSIDERANDO il desiderio di potenziare la cooperazione tra le Parti nel volo spaziale umano, nelle scienze spaziali e astronomiche, nell'uso dello spazio per la ricerca nelle scienze della Terra e nell'esplorazione, con potenziali benefici per tutte le nazioni;

RICHIAMANDO la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in virtù dell'*Accordo tra il Governo del Canada, il Governo degli Stati membri dell' Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale*, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998 (qui di seguito denominato "IGA");

RICONOSCENDO che le Parti sono membri del Gruppo sull'Osservazione della Terra (GEO) e della Commissione sull'Osservazione Satellitare della Terra (CEOS), e che come tali, entrambe s'impegnano di attuare i Principi di Condivisione dei Dati del "*Group on Earth Observations and the Committee on Earth Observation Satellites*" (GEOSS) con riferimento ai dati di scienza della Terra e di monitoraggio ambientale operativo;

CONVINTI del rilevante ruolo dello spazio nel contribuire al beneficio sociale ed economico; e

DESIDEROSI di stabilire un quadro legale generale al fine di facilitare la continuazione e il consolidamento di una più proficua relazione tra le Parti,

CONCORDANO quanto segue

ARTICOLO 1: SCOPO

Il presente Accordo Quadro, di seguito denominato “l’Accordo”, sancisce gli obblighi, termini, e condizioni per la cooperazione tra le Parti nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici nei settori di comune interesse, e su basi di equità e di mutuo beneficio.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

1. Il Termine “Agenzia Attuativa” significa:
 - a) Per il Governo degli Stati Uniti d’America, la “*National Aeronautics and Space Administration*” (NASA), il “*National Oceanic and Atmospheric Administration*” (NOAA), lo “*United States Geological Survey*” (USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati Uniti che il Governo degli Stati Uniti d’America può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; e
 - b) Per il Governo della Repubblica Italiana, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed ogni altro ente controllato dal Governo della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica Italiana può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici;
2. Il termine “Danno” significa:
 - a) Ferite corporali o altri danni alla salute di, o la morte di, qualsiasi persona;
 - b) Danno a, perdita di, o perdita dell’uso di un qualsiasi bene;
 - c) Perdita di reddito o di profitto, o
 - d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti.
3. Il termine “Veicolo di Lancio” significa un oggetto, o parte di esso, destinato al lancio, lanciato dalla Terra, o che rientra sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi.
4. Il termine “Carico utile” indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in un Veicolo di Lancio.
5. Il termine “Attività Spaziali Protette” è riferito a tutte le attività concluse a seguito del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, ivi comprese le attività relative al Veicolo di Lancio o al Veicolo di Trasferimento, e le attività relative ai Carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in esecuzione del presente Accordo. Le Attività Spaziali

Protette iniziano dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e terminano quando le attività realizzate in esecuzione del presente Accordo sono completate. Il termine "Attività Spaziali Protette" comprende ma non è limitato a:

- a) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, il test, la produzione, l'assemblaggio, l'integrazione o le operazioni o l'utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento, di Carichi utili o strumentazioni, così come di strumenti e strutture di supporto o dei servizi connessi; e
- b) Tutte le attività relative al supporto di Terra, test, addestramento, simulazione, o alle apparecchiature di guida e controllo e alle strutture o servizi connessi.

Il termine "Attività Spaziali Protette" esclude le attività sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto di un Carico utile o un processo per un utilizzo diverso da quello per le attività in attuazione del presente Accordo.

6. (a) Il termine "Enti correlati" significa:

- i) Un contraente o sub-contraente di un'Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;
- ii) Un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o
- iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;

(b) Nell'Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita - Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine "Enti Correlati" significa anche:

- i) Un utente o un cliente di un'Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o
- ii) Un contraente o subcontraente, compresi fornitori di qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una Agenzia Attuativa a qualsiasi livello.

(c) Nell'Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita- Rinuncia Reciproca) e nell'Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) del presente Accordo, il termine "Ente correlato" può anche includere un altro Stato o un'agenzia o un'istituzione di un altro Stato, dove tale Stato, agenzia, o istituzione sia un ente sopra descritto o sia diversamente coinvolto nell'attività intraprese a seguito del presente Accordo.

7. Il termine "Veicolo di Trasferimento" significa qualsiasi veicolo che opera nello spazio e trasferisce un Carico utile o una persona o entrambi tra due differenti oggetti spaziali, tra due differenti posti sullo stesso oggetto spaziale o tra l'oggetto spaziale e la superficie di un corpo celeste. Un Veicolo di Trasferimento comprende anche un veicolo che parte da e rientra sul medesimo luogo su un oggetto spaziale.

ARTICOLO 3 : AMBITO DELLE ATTIVITÀ

1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come “Programmi” nell’esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine.
2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione:
 - a) Esplorazione Umana e Operazioni;
 - b) Scienze Spaziali e Terrestri;
 - c) Osservazione della Terra; e
 - d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse.
3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando:
 - a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale;
 - b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale;
 - c) Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni;
 - d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici;
 - e) Voli e Campagne aeronautiche;
 - f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l’acquisizione dati;
 - g) Applicazioni terrestri e spaziali;
 - h) Strutture di terra per la ricerca;
 - i) Analoghi terrestri;
 - j) Scambio di personale scientifico;
 - k) Scambio di dati scientifici;
 - l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi;
 - m) Attività di formazione e divulgazione e
 - n) Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti.
4. Tutte le attività di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformità al diritto internazionale applicabile.
5. Il presente Accordo può essere applicato alle attività di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtù dell’Articolo 9 (Utilizzazione) dell’IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l’IGA.
6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superficie della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.

ARTICOLO 4: ACCORDI ATTUATIVI

1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attività congiunte o “Programmi” in base a questo Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se appropriato, disposizioni relative alla natura e all’ambito delle attività congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre le attività congiunte.
2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo.
3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi.

ARTICOLO 5 : DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative all’adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l’equipaggiamento e di altri beni di cui è responsabile.
2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilità dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacità di una Parte o di un’Agenzia Attuativa di adempiere alle attività da eseguire sulla base del presente Accordo, la Parte o l’Agenzia Attuativa che riscontra problemi, lo notificherà e si consulterà con l’altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile.

ARTICOLO 6: RESPONSABILITÀ E RISCHIO DI PERDITA - RINUNCIA**RECIPROCA**

1. In merito alle attività eseguite in base al presente Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità favorirà la cooperazione nell’esplorazione, sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità, come disposta di seguito, sarà interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere l’obiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilità è reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine di indirizzare le specifiche circostanze di una particolare cooperazione.

2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilità

- a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità in base alla quale ciascuna Parte rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)(iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito di Attività Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si applicherà solo se la persona, l'ente o il bene che causa il Danno è coinvolta nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali richieste di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di:
- i) l'altra Parte;
 - ii) l'Agenzia Attuativa dell'altra Parte;
 - iii) un "Ente correlato" dell'Agenzia Attuativa dell'altra Parte;
 - iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra.
- b) Inoltre, ciascuna Parte garantirà che la sua Agenzia Attuativa estenderà la reciproca rinuncia ad azioni di responsabilità come disposta dall'Articolo 6.2(a), agli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa richiedendo loro, per contratto o in altro modo, di accettare di:
- i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art.6.2(a)(i) sino all'Articolo 6.2(a)(iv); e
 - ii) richiedere che gli "Enti Correlati" rinuncino a tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art. 6.2(a)(i) all'Art. 6.2(a)(iv).
- c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità sarà applicabile alle richieste di risarcimento sorte in virtù della Convenzione sulla Responsabilità per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilità), qualora la persona, l'ente o il bene che causa il Danno siano coinvolte nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette.
- d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica a:
- i. richieste di risarcimento tra una Parte e l'"Ente Correlato" della propria Agenzia Attuativa o tra gli "Enti correlati" di un'Agenzia Attuativa;

- ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un avente causa è Parte di questo Accordo o sia altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica;
 - iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da atto doloso;
 - iv. richieste di risarcimento per diritti di proprietà intellettuale;
 - v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell' Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità agli "Enti Correlati" dell' Agenzia Attuativa, ai sensi dell' Articolo 6.2(b); o
 - vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli "Enti Correlati" dell' Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell' altra Parte o dell' "Ente Correlato" dell' Agenzia Attuativa, dei suoi obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base.
- e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate.
- f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare un' appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale responsabilità e sulla difesa in merito a tale richiesta di risarcimento.

ARTICOLO 7 REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Nell'ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiederà che il suo governo registri l'oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente articolo non avrà effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità.

ARTICOLO 8: TRASFERIMENTO DI DATI TECNICI E BENI

Ai fini del presente Articolo il termine "Parte" si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.

Le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il software) necessari all'adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini del presente Accordo, in

conformità alle seguenti disposizioni, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente Accordo:

1. Tutte le attività in base al presente Accordo saranno eseguite in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e i regolamenti riguardanti il controllo alle esportazioni.
2. Il trasferimento di dati tecnici ai fini dell'adempimento delle responsabilità delle Parti per quanto concerne l'interfaccia, l'integrazione e la sicurezza sarà normalmente effettuato senza restrizioni, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Tutti i trasferimenti di beni e di dati tecnici di proprietà o soggetti al controllo alle esportazioni, sono sottoposti alle seguenti disposizioni:
 - (a) Qualora una Parte o un suo "Ente Correlato" debbano trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita la protezione, tali beni saranno identificati in modo specifico e tali dati saranno contrassegnati.
 - (b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno su tali dati indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati solamente per lo scopo di adempiere alle responsabilità della Parte ricevente o dei suoi Enti correlati, di cui al presente Accordo, e che tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti.
 - (c) La Parte Ricevente o i suoi Enti correlati devono rispettare i termini della notifica e proteggere tali beni e dati da un uso e dalla divulgazione non autorizzati.
 - (d) Le Parti di questo Accordo devono fare sì che i loro Enti correlati rispettino le disposizioni di questo Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti.
4. Tutti i beni scambiati in attuazione del presente Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati esclusivamente per le finalità di questo Accordo. Una volta terminate le attività di cui al presente Accordo, la Parte ricevente o i suoi Enti correlati dovranno restituire o altrimenti disporre di tutti i beni e dati tecnici contrassegnati come di proprietà o soggetti al controllo per l'esportazione, forniti nell'ambito di questo Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti o dei suoi Enti correlati.

ARTICOLO 9: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ai fini del presente articolo il termine "Parte" si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.

1. Nulla in questo Accordo può essere interpretato, come una concessione, né esplicita né implicita, all'altra Parte di diritti di Proprietà Intellettuale, o interessi relativi a qualsiasi invenzione o opera realizzata da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell'entrata in vigore, o al di fuori dell'ambito di questo Accordo, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) relativi a tali invenzioni o eventuali diritti d'autore relativi a tali opere.

2. Qualsiasi diritto relativo a, o interesse in, qualsiasi innovazione od opera, sviluppato nell'ambito del presente Accordo, solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni o eventuali diritti d'autore corrispondenti a tali opere, sarà di proprietà di tale Parte o del suo Ente correlato. L'attribuzione dei diritti relativi a, o interessi in, ogni invenzione o opera tra ciascuna Parte e i suoi Enti correlati sarà definita dalle norme, leggi e disposizioni contrattuali applicabili.

3. Non si può prevedere che ci saranno invenzioni o opere congiunte nell'ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui un'invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, le Parti in buona fede, si dovranno consultare e concordare entro 30 giorni:

(a) l'attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni congiunte;

(b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) per ciascuna invenzione congiunta; e

(c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti o che una Parte deve concedere all'altra Parte.

4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle Parti, qualora le Parti decideranno di registrare il copyright per tale opera, le Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine a responsabilità, costi e azioni da intraprendere per registrare il copyright e mantenere la protezione del copyright (in qualsiasi paese).

5. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 8 (Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell'Articolo 10 (Rilascio dei risultati e informazione al pubblico), ciascuna Parte avrà un diritto irrevocabile *royalty-free* di riprodurre, realizzare opere derivate, distribuire e presentare al

pubblico, e autorizzare altri a farlo in nome proprio, qualsiasi opera protetta da copyright derivante dalle attività intraprese in esecuzione del presente Accordo per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia stato creato esclusivamente da, o per conto dell'altra Parte o congiuntamente con l'altra Parte.

ARTICOLO 10: RILASCIO DEI RISULTATI E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al pubblico per quanto riguarda le loro proprie attività nell'ambito del presente Accordo. Le Parti si coordineranno reciprocamente in anticipo per quanto riguarda il rilascio di informazioni al pubblico che si riferiscono alle responsabilità o attività dell'altra Parte in esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti renderanno disponibili i risultati finali ottenuti dalle attività congiunte alla comunità scientifica mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici non appena possibile e in una maniera conforme alle buone pratiche scientifiche.
3. Le Parti garantiranno che le proprie Agenzie Attuative includeranno le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi Attuativi.
4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni che seguono non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e che tali dati o informazioni non saranno inclusi in nessuna pubblicazione o presentazione di una Parte ai sensi del presente Articolo, senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte:
 - (a) i dati forniti dall'altra Parte in conformità con l'Articolo 8 (Trasferimento di beni e dati tecnici) del presente Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni oppure di natura proprietaria, o
 - (b) informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto che le comprenda, o sia stata presa una decisione di non presentare la domanda di brevetto.

ARTICOLO 11: SCAMBIO DI PERSONALE E ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Per facilitare l'attuazione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, le Parti possono favorire lo scambio di un numero limitato di personale, compresi i contraenti e i subcontraenti di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra le Parti.

2. Il reciproco accesso delle Parti alle strutture o alle proprietà, o ai sistemi o alle applicazioni di *Information Technology* (IT) dell'altra Parte, è subordinato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di *safety* incluse ma non limitate a: norme sulla timbratura, sulle credenziali e sull'accesso alle strutture e utilizzo dei sistemi di IT.

ARTICOLO 12: SDOGANAMENTO E MOVIMENTO DI BENI

1. In conformità con quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse.
2. In conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà anche la circolazione dei beni all'interno e in uscita dal proprio territorio, se necessario per rispettare le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 13: SORVOLO

Ciascuna Parte si impegna a facilitare, su richiesta dell'altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni, secondo necessità.

ARTICOLO 14: CONSULTAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative a consultarsi, come appropriato, per esaminare l'attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura.
2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto riguarda l'attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo o in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative cercheranno di risolvere le controversie.
3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre le controversie, le controversie saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

ARTICOLO 15: MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 16: EFFETTO SU ALTRI ACCORDI

Il presente Accordo non pregiudica o comunque non influisce sugli accordi esistenti tra le Parti, o sulla capacità delle Parti di concludere altri accordi o convenzioni riguardanti questioni nell'ambito o al di fuori della portata del presente Accordo. Questo Accordo non pregiudica la cooperazione di una delle Parti o delle sue Agenzie Attuative con altri Stati e organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 17: OBBLIGHI PERMANENTI

Il termine o la scadenza del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, non influirà sulla continuazione degli obblighi di ciascuna Parte di cui agli Articoli 6 (Responsabilità, Rischio di Perdite e Mutua Rinuncia), Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) e articolo 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale), se non diversamente concordato.

ARTICOLO 18: ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche, in cui le Parti si notificano l'un l'altra il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni, a meno che non sia esteso tramite accordo scritto tra le Parti o risolto in conformità alle disposizioni dell'Articolo 19 (Risoluzione).

ARTICOLO 19: RISOLUZIONE

1. Ciascuna Parte potrà risolvere questo Accordo in qualsiasi momento, tramite preavviso scritto all'altra Parte di almeno sei (6) mesi della sua intenzione di risolvere l'Accordo. In caso di risoluzione, le Parti cercheranno di minimizzare ogni impatto negativo di tale risoluzione sull'altra Parte.
2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla cooperazione nell'ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della risoluzione o della scadenza, per la durata di tale Accordo Attuativo.

IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo 2013.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:

PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0032790